

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| (RM) SIRENA   | Presidente                                                |
| (RM) MARINARO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) PATTI    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) BILOTTI  | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) FULCHERI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 11/12/2023

## FATTO

1. – Con ricorso del 14 giugno 2023, previo reclamo del 21 aprile 2023, il ricorrente, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto, chiede che l'intermediario contraente gli corrisponda l'importo complessivo di Euro 1.945,27 a titolo di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione al saldo.

In particolare, il ricorrente, assumendo che il finanziamento è stato estinto anticipatamente quando dovevano ancora essere pagate 88 rate delle 120 rate totali, fa presente che, in sede di conteggio estintivo, l'intermediario gli ha già riconosciuto l'importo di Euro 23,00 a titolo di riduzione delle spese di attivazione del finanziamento di Euro 500,00 e domanda altresì la restituzione degli importi di Euro 343,67 a titolo di ulteriore riduzione *pro quota* delle spese di attivazione del finanziamento, nonché di Euro 1.601,60 a titolo di riduzione *pro quota* delle commissioni di intermediazione di Euro 2.184,00.

2. – Il contratto di finanziamento tra ricorrente e intermediario è stato stipulato il 19 febbraio 2017.

Il contratto prevedeva che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'intermediario non dovesse restituire, neppure in parte, le commissioni di intermediazione di Euro 2.184,00 e le spese di attivazione del finanziamento di Euro 500,00, trattandosi in entrambi i casi di costi integralmente maturati all'atto del perfezionamento del contratto.

3. – L'estinzione anticipata del finanziamento è intervenuta nel maggio del 2021, in corrispondenza della scadenza della rata n. 97 su un totale di 120, e dunque quando ancora dovevano essere pagate 23 rate. Il conteggio estintivo del maggio del 2021 indica invece come scadute al momento dell'estinzione anticipata solo 32 rate. In realtà il conteggio estintivo tiene conto della rinotifica del finanziamento a seguito del pensionamento del cedente a partire dal primo settembre 2018, quando erano già scadute 65 rate.

Nel rispetto delle previsioni contrattuali e sulla base del conteggio di anticipata estinzione, il ricorrente ha rimborsato all'intermediario il debito residuo con abbuono degli interessi non maturati. Nel conteggio estintivo l'intermediario ha riconosciuto al ricorrente solo un abbuono di Euro 23,00 a titolo di rimborso di quota parte delle spese di istruttoria.

4. – L'intermediario, nelle controdeduzioni, conclude per il rigetto del ricorso, eccependo in particolare: che il contratto distingue chiaramente tra costi *recurring* e costi *up-front*; che, anche dopo la decisione della Corte costituzionale n. 263 del 2022, solo i costi *recurring* sono rimborsabili *pro quota*; che le spese di istruttoria sono di natura *up-front* e non sono pertanto rimborsabili; che, infine, quanto alle commissioni di intermediazione, la fattura prodotta prova che il relativo importo è stato in realtà interamente corrisposto all'intermediario del credito, sicché deve ritenersi la carenza di legittimazione passiva dell'intermediario resistente.

## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei termini di seguito indicati.

1. – Occorre premettere che il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, emanato in attuazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha stabilito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dal tale decisione della Corte di giustizia è direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua pubblicazione e non solo a quelli successivi.

Nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza Lexitor, l'art. 125-sexies, co.1., cit. è stato quindi novellato dall'art. 11-octies, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.

Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l'art. 11-*octies*, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale.

Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha però riconosciuto la non conformità di queste ultime disposizioni con il principio di diritto affermato nella c.d. sentenza Lexitor. L'art. 11-*octies*, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto ostacolava l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea dell'art. 125-*sexies*, co. 1, cit., con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, quindi, mediante l'art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Ora, poiché il contratto di finanziamento in questione è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (e dunque prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021), questo Collegio ritiene che, in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, al suo rimborso anticipato debba sostanzialmente continuare ad applicarsi l'art. 125-*sexies* cit. nel testo precedente l'intervento del legislatore del 2021, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019 in conformità al principio di diritto affermato dalla c.d. sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Resta peraltro fermo che, sempre in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, "non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

2. – Quanto al criterio di rimborso dei costi c.d. *up-front*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo "in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità".

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una "integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)" del contratto, precisando che "ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie".

In ogni caso, sempre la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi c.d. *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi".

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. – Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto.

E ciò nonostante che l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 d. lgs. n. 385/1993.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

4. – Per quanto riguarda poi il criterio di rimborso dei costi c.d. *recurring*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussiste "alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha quindi preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. – Sulla base delle premesse fin qui esposte si possono dunque enunciare, in sintesi, le seguenti soluzioni interpretative, alle quali questo Collegio territoriale intende senz'altro attenersi anche nella decisione del presente caso.

A) Ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. 385/1993, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti c.d. *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle c.d. *up-front*, compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma con esclusione delle imposte.

B) Sia per quanto riguarda i costi c.d. *recurring*, che per quelli c.d. *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

C) In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi c.d. *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

6. – Ad avviso di questo Collegio territoriale, nel caso in esame, volendo dare continuità agli orientamenti interpretativi indicati, nel rispetto delle summenzionate decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte costituzionale, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla riduzione anche delle commissioni di intermediazione e delle spese di attivazione del finanziamento.

Quanto al criterio proporzionale di riduzione delle voci di costo indicate, questo Collegio territoriale, tenuto conto della descrizione delle attività contenuta nel contratto e in continuità con quanto già affermato in proprie precedenti decisioni (cfr. spec. Coll. Roma, dec. n. 20507 del 2018), ritiene che le commissioni di intermediazione debbano essere considerati costi c.d. *up-front*, mentre le spese di attivazione debbano essere considerate costi c.d. *recurring*.

Di conseguenza alle commissioni di intermediazione di Euro 2.184,00 deve applicarsi il coefficiente proporzionale di riduzione del 4,59%, calcolato in base alla quota degli



La seguente tabella vale a chiarire ulteriormente il calcolo operato.

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| TAN | ▶ | 7.59% |
|-----|---|-------|

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
|                                       | % restituzioni |
| - in proporzione lineare              | 19,17%         |
| - in proporzione alla quota interessi | 4,59%          |

| n/c                        |                                  | restituzioni |                        |                               |                       | rimborsi | tot ristoro |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|-------------|
|                            |                                  | importo      | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale |          |             |
| ○                          | Comm. Intermediazione (up front) | € 2.184,00   | € 418,60               | € 100,30                      |                       |          | € 100,30    |
| ○                          | Spese attivazione (recurring)    | € 500,00     | € 95,83                | € 22,96                       |                       | € 23,00  | € 72,83     |
| ○                          |                                  |              |                        |                               |                       |          |             |
| ○                          |                                  |              |                        |                               |                       |          |             |
| ○                          |                                  |              |                        |                               |                       |          |             |
| ⊗                          |                                  |              |                        |                               |                       |          |             |
|                            | rimborsi senza imputazione       |              |                        |                               |                       |          |             |
| tot rimborsi ancora dovuti |                                  |              |                        |                               |                       | € 173,13 |             |
| interessi legali           |                                  |              |                        |                               |                       | si       |             |

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

## IL PRESIDENTE